

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ART. 700 E 669 – QUATER DEL C.P.C

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti , ai sensi dell’art. 151 c.p.

PER

Viviana Santoro, SNTVVN85L42G317V, nata a Paola il 02.07.1985, residente in Paola (CS) in Viale Pitagora n.27, rappresentata e difesa dall’avv. Marilena Focetola CF: FCTMLN77R44A773E, in virtù di procura apposta su foglio separato, ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, con elezione di domicilio alla Via dei Glicini n.7, con richiesta di effettuarsi le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo p.e.c. avv.marilenafocetola@pec.giuffre.it, ovvero a mezzo fax 0982-612545

-RICORRENTE-

CONTRO

- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona in persona del Ministro pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- **USR CALABRIA – UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COSENZA** , in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, all’indirizzo PEC catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro IPA

-RESISTENTI -

NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti che occupano una posizione nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente su posto comune con PRECEDENZA E SCELTA PUNTUALE DELLA SCUOLA DI AMANTEA “LS IPSIA” - ITI CSIS014008- scuola secondaria di II ° grado – classe di concorso A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI - Provincia di Cosenza - anno scolastico 2024/2025, pubblicata il 12 agosto 2024 prot. n. 12455(*confr. allegato n. 0-1*), dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza.

-CONTROINTERESSATI EVENTUALI -

PER L’ANNULLAMENTO E LA RETTIFICA

- del provvedimento n. 13771 del 04/09/2024 di assegnazione della professoressa Cosentino Maria Rosaria- su cattedra di IIS Amantea “LS IPSIA” - ITI CSIS014008 (*confr. allegato n.2*)

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- Alla parte ricorrente del diritto di concorrere all’assegnazione provvisoria, secondo procedura disciplinata da CCNI (ordinaria) e nel rispetto dei controinteressati eventuali, con il requisito della PRECEDENZA E CONTESTUALE SCELTA PUNTUALE DELLA SCUOLA CSIS014008 IIS AMANTEA “LS-IPSIA-ITI-ITC”, **assegnata con procedura non prevista da CCNI**, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola secondaria di secondo grado.

PREMESSA

- la ricorrente è dipendente del MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) con contratto a tempo indeterminato quale insegnante di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado “Claudio Varalli” di Milano (MI) (MIIS05100C);

- in data 19.07.2024 ha presentato “domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado posto comune – Anno scolastico 2024/2025” (*confr.allegato 3*), facendo valere il diritto di ricongiungimento al genitore nel comune di Paola ex art.7 CCNI e rivendicando, altresì, il titolo di precedenza previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo ex art. 8 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato grazie all’Ipotesi di Intesa firmata da MIM e OOSS il 27 giugno 2024;

- la ricorrente, ha indicato quali preferenze: 1) Comune G317 PAOLA; 2) Distretto 023 3) **Scuola CSIS014008 IIS AMANTEA “LS-IPSIA-ITI-ITC”**; 4) Scuola CSIS023003 IIS DIAMANTE ITCG-IPA-ITI-IPSSAR PRAIA; 5) Distretto 021 ; 6) Scuola CSIS01700Q IIS CS MANCINI-IPSEOA+ITA TODARO RENDE; 7) Distretto 015 8) Comune C349 Castrovillari; 9) Comune C002 Cassano all’Ionio 10) Comune L353 Trebisacce; 11) Scuola CSIS04600Q IIS ROSSANO “ITAS-ITC”; 12) Comune M403 Corigliano-Rossano; 13) Comune A053 Acri; 14) Distretto 024; 15) Provincia CS COSENZA;

- in data 22 agosto 2024 sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Cosenza Ufficio V, in allegato all’avviso del dirigente preposto gli esiti delle operazioni di mobilità annuale per i docenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno richiesto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune nell’Ambito territoriale di Cosenza per l’a.s. 2024/25, attribuendo alla ricorrente precedenza come da domanda(*confr. allegato n.4*)

- alla ricorrente, è stata attribuita la cattedra IIS “LEONARDO DA VINCI” -IPSSAR SAN GIOVANNI IN FIORE (CSIS07700B) (*vedi allegato n. 4*);

- **in data 30/08/2024 (termini delle procedure di assegnazioni provvisorie interprovinciali fissate dal Ministero al 31/08/2024)** l’Ufficio scolastico con procedura non prevista dal CCNI utilizzazioni e assegnazioni, ha attribuito la cattedra di Amantea “LS IPSIA” - ITI CSIS014008 con decreto n. 13379 del 30/08/2024(*confr. allegato.5*) alla professoressa Fata Tiziana con titolarità su classe di concorso A046(scienze giuridico- economiche), la ricorrente accortasi di tale assegnazione errata proponeva reclamo, dapprima autonomamente e successivamente a firma dello scrivente difensore del 01.09.2024(*confr. allegato n. 6*); l’Ufficio procedeva alla rettifica con decreto n. 13771 del 04/09/2024, probabilmente a seguito del reclamo depositato senza neanche una risposta allo scrivente difensore, assegnando contestualmente con il medesimo provvedimento e la stessa procedura CONTESTATA da parte ricorrente la cattedra di Amantea ad altra professoressa, Cosentino Maria Rosaria. Dunque è stato necessario inoltrare ulteriore **diffida a mezzo pec del 04.09.2024 (*confr. allegato n. 7*), affidandosi, parte ricorrente, al “ buon senso” della P.A. al fine di ripristinare lo stato di cose con l’autotutela, che non c’è stata.**

Alla luce del comportamento dell’Ufficio scolastico parte ricorrente è stata “obbligata” a introdurre tale giudizio per tutelare il diritto soggettivo leso, che in un’ottica di buona fede e correttezza, il funzionario a fronte dell’incongruenza avrebbe dovuto rettificare e procedere secondo normativa e consentire la regolarizzazione.

Per tale stato di cose si chiede l’annullamento del provvedimento n.13771 del 04/09/2024 (*vedi allegato n. 2*) e di conseguenza la rettifica della cattedra di Amantea assegnata alla professoressa Cosentino Maria Rosaria in modo errato, che non ha alcuna precedenza(v.allegato n.1), e, con attribuzione della cattedra a parte ricorrente nel rispetto di eventuali controinteressati con scelta puntuale della scuola CSIS014008 IIS AMANTEA “LS-IPSIA-ITI-ITC” e con il requisito della precedenza (art. 8 CCNI).

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto

DIRITTO

In via del tutto preliminare, appare necessario evidenziare la giurisdizione dell’adito Tribunale, sezione lavoro, dato l’odierno oggetto del contendere, inerente il rapporto del personale scolastico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Sul punto, copiosa giurisprudenza ha chiarito che si applica il quinto comma dell’art 413, cod. proc.civ. per cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è

addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio(**San Giovanni in Fiore Cs**).

1) VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU POSTO COMUNE COMA DA CCNI.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, così come di quello educativo ed A.T.A., secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, sono prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

In particolare le assegnazioni provvisorie del personale docente, vengono disciplinate dall’articolo 7 del CCNI - anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22- prorogato grazie all’Ipotesi di Intesa firmata da MIM e OOSS il 27 giugno 2024.

L’assegnazione della cattedra LS IPSIA” - ITI CSIS014008 sede Amantea, alla professoressa Cosentino Maria Rosaria, classe concorso A045, con provvedimento n. 13771 del 04/09/2024(*vedi allegato n.2.*) fatta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, risulta essere in palese violazione della normativa di riferimento art. 7 CCNI, perfettamente desumibile dalla risposta del 05.09.2024(*vedi allegato n. 8*)dell’Ufficio preposto, in riscontro alla diffida del 04/09/2024(*confr. allegato 7*) a firma dello scrivente difensore, ritenendo di applicare l’art.5 comma 3 CCNI -criteri di articolazione delle utilizzazioni-, cosa ben diversa dalle assegnazioni provvisorie ex art.7 CCNI, oltre ad un Intesa del 05/08/2024 di cui non vi è traccia alcuna sul sito del Ministero, non pubblicata, per cui inesistente in applicazione del principio della trasparenza degli atti amministrativi(ultima intesa pubblicata risale al 27/06/2024 proroga CCNI), peraltro anche peggiorativa, poiché determinerebbe una grave sperequazione tra i docenti, infatti una clausola difforme dal CCNI e successiva al contratto stesso, deve essere sostituita di diritto da quella del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (*vedi allegato n.9*), salvo che contenga speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro, del resto, quanto sostenuto da parte ricorrente, trova la risposta leggendo semplicemente il provvedimento impugnato n. 13771 del 04.09.2024(v. allegato n.2) a firma del Dirigente Giannicola a pagg.1, dove richiama la normativa a sostegno del provvedimento stesso, difatti non c’è alcun riferimento all’Intesa di cui parla l’Ufficio nel riscontro alla diffida(v. allegato n.8).

E' evidente, quindi, la violazione della normativa applicabile in materia.

2) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241, PER ECCESSO DI POTERE E/O INCOMPETENZA.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per eccesso di potere e/o incompetenza della pubblica amministrazione, trovando applicazione l'art.21 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, che dispone: *“è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”*.

Appare di tutta evidenza l'errore materiale nell'attribuzione della cattedra di Amantea scuola LS IPSIA” - ITI CSIS014008 con procedura non disciplinata dal CCNI ad una docente che non ha precedenza e quindi i requisiti previsti dalla normativa, **peraltro requisiti accertati dallo stesso Ufficio e visibili dalla graduatoria definitiva pubblicata del 12.08.2024**(vedi allegato n. 1).

La discrezionalità amministrativa, infatti, non conferisce alla P.A. il libero arbitrio, ma dei limiti che non possono essere oltrepassati. Pertanto, onde evitare l'arbitrio nelle scelte dell'autorità, la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato nel corso degli anni i limiti propri dell'attività discrezionale: 1) interesse pubblico; 2) la causa del potere; 3) il principio di logica, imparzialità e ragionevolezza; 4) il principio dell'esattezza e completa informazione. Risultano pertanto in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell'atto amministrativo oggi impugnato, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua accezione tipica di cattivo uso dello stesso da parte della Pubblica amministrazione e nella deviazione del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. buon andamento della P.A., stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell'azione pubblica, che in questa fattispecie riguarda i docenti di scuola, implicante la realizzazione dei diritti individuali e la loro connessa tutela. Ne consegue che il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile a posteriori, avanti al giudice, un intervento dell'Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand'anche le regole fossero state seguite, **difficile in questa fattispecie non avendo la destinataria della cattedra di Amantea “ LS IPSIA” - ITI CSIS014008- la precedenza come da graduatoria del 12.08.2024**(vedi allego n. 1), peraltro si evidenzia che la professoressa Cosentino anche lo scorso anno scolastico 2023/2024 nei movimenti interprovinciali di assegnazione provvisoria si è vista assegnare la medesima cattedra di Amantea, “una bella coincidenza ”(confr. allegato n. 10).

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA.

L'atto impugnato risulta, altresì, illegittimo perché emesso in violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art.3 della Costituzione. Quest'ultimo, stabilendo al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, pone il principio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini, regola fondamentale dello stato di diritto.

Nel caso di specie, la mancata possibilità della ricorrente a concorrere nell'assegnazione della cattedra di Amantea, sulla classe di concorso A045, avendo i requisiti come prescritti dalla normativa di riferimento, determina una disparità di trattamento e, di conseguenza, un'ingiustificata, oltretutto infondata violazione dell'art.3 della Costituzione. Il secondo comma, altresì, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini sancisce, invece, il principio dell'uguaglianza di fatto o sostanziale. Siffatto principio si traduce nella pretesa a non essere discriminati a causa di una certa differenza, ma ad essere trattati come uguali. Tanto, nel caso de quo è stato chiaramente violato.

Tutto questo viene anche confermato a titolo di esempio, dalla movimentazioni che hanno riguardato altro docente, Rosanna De Luca su altra classe di concorso, ovvero hanno applicato la procedura come da CCNI anziché quella CONTESTATA dal ricorrente, diversamente dalla fattispecie esaminata nell'odierno ricorso e come precisato dalla scrivente difesa nella diffida del 05.09.2024 (vedi allegato n. 7), avvalorando la tesi di sperequazione tra i docenti e soprattutto, l'eccesso di potere dell'Ufficio, che applica arbitrariamente a un docente una procedura e ad altro docente altra procedura, sovvertendo i criteri di legge a piacimento e secondo le esigenze dell'Ufficio.

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

4) FUMUS BONI JURIS

Stante l'urgenza della presente questione, il ricorrente formalizza istanza cautelare ai sensi dell'art. 669 quater e 700 c.p.c. con ulteriore richiesta di provvedimento "*inaudita altera parte*".

Riguardo ai presupposti, al fumus boni juris, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale allegata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata disciplina normativa.

Si rileva come, da quanto sopra esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale, risultino evidenti, *ictu oculi*, la validità e la fondatezza dei motivi narrati, che si possono riassumere nella circostanza di fatto: che la ricorrente a seguito della domanda di assegnazione con scelta puntuale della scuola di Amantea e con i requisiti della precedenza, avendo commesso l'Ufficio preposto errore di procedura e in violazione della normativa sopra richiamata, si ritrova con la conseguenza di non poter concorrere in modo regolare rispetto agli altri aspiranti eventuali sulla medesima cattedra, venendo meno gli stessi motivi della domanda di assegnazione, ovvero ricongiungimento al genitore e precedenza come da art. 8 del CCNI.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che laddove codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito venga concessa prioritariamente con decreto inaudita altera parte, l'assegnazione della cattedra di Amantea in rettifica a parte ricorrente, nel rispetto dei controinteressati eventuali con i medesimi requisiti e, l'annullamento del provvedimento di nomina della professoressa Cosentino Maria Rosaria n. 13771 del 04/09/2024.

5) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del fumus boni iuris sul periculum, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del fumus boni iuris, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di periculum in mora di minore spessore. Inoltre, si ribadisce come la mancata partecipazione della ricorrente nella procedura di assegnazione rispetto alla cattedra di Amantea vedrebbe vanificata la stessa funzione della domanda di assegnazione e della normativa a tutela proprio dei procedimenti di assegnazione come disciplinato dal CCNI, sottolineando contestualmente come il trascorrere di un giudizio ordinario comporterebbe un grave nocimento nei confronti dell'odierna ricorrente sia da un punto di vista economico, salutare oltre ad impedimento alla funzione di cui al requisito della precedenza. D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, nello stesso senso Trib. Roma - Sez. lavoro,

ordinanza cautelare del 20/1/2011; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016). Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee "ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito", per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto abbia un contenuto anticipatorio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo. In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. **Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.**

6) RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che il nuovo anno scolastico 2024/2025 è già iniziato dal 01/09/2024, creando notevoli disagi alla ricorrente per adempiere con correttezza professionale allo svolgimento del proprio lavoro e nel RISPETTO degli alunni.

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa successivamente.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Viviana Santoro, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro:

- a) accertare e dichiarare in accoglimento dei motivi esposti l'errore da parte USR CALABRIA – UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COSENZA relativamente all'applicazione di una procedura non corretta e in violazione del CCNI, sull'assegnazione della cattedra di IIS Amantea "LS IPSIA" - ITI CSIS014008;
- b) in accoglimento dei motivi narrati, ordinare all' USR CALABRIA – UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COSENZA l'annullamento e rettifica del provvedimento n. 13771 del 04.09.2024 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente la cattedra di Amantea, nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola di IIS Amantea "LS IPSIA" - ITI CSIS014008;
- d) condannare parte resistente alle spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, e comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo*, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: - ordinare all' USR CALABRIA – UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COSENZA l'annullamento del provvedimento di assegnazione della cattedra Amantea LS IPSIA" - ITI CSIS014008 alla professoressa Cosentino identificato con n. 13771 del 04/09/2024 e la rettifica a favore della ricorrente per la cattedra di Amantea, nel rispetto dei controinteressati eventuali con il requisito della precedenza e contestuale scelta puntuale della scuola, come sopra richiamata, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola di secondo grado.

Senza invertire l'onere della prova, in caso di ammissione di prova del convenuto, si chiede di essere ammessi alla prova contraria ed alla diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito della difesa di controparte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile, ed è quindi soggetto al versamento di €259,00.

Paola, lì 23/09/2024

Avv. Marilena Focetola

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha per oggetto l'annullamento del provvedimento di assegnazione provvisoria su cattedra di Amantea alla professoressa Cosentino Maria Rosaria per non aver diritto in mancanza di precedenza rispetto alla ricorrente e soprattutto per aver violato, l'Ufficio, la procedura di assegnazione come da CCNI e applicato una procedura a scorrimento non disciplinata da alcuna norma, né tantomeno da alcun intesa, peraltro desumibile "*ictu oculi*" dallo stesso provvedimento che non richiama la normativa che lo stesso Ufficio ha indicato nel riscontro alla diffida(v.allegati 2 e 8). Ciò implica che gli aspiranti docenti con precedenza e richiesta precisa di assegnazione della scuola LS IPSIA" - ITI CSIS014008 sede di Amantea, potranno concorrere insieme al ricorrente, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie di interesse vengano scavalcati per l'assegnazione della ricorrente come da disponibilità successiva. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, per l'anno scolastico 2024/2025. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire i nominativi degli eventuali controinteressati poiché non si conoscono le domande depositate dai singoli con precedenza che abbiano fatto scelta puntuale della scuola assegnata con il provvedimento impugnato. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'incertezza del numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COSENZA, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente

invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- i) quanto ai controinteressati eventuali evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza.

Si allega:

- 0) PROT. N 12455 DEL 12/08/2024;
- 1) graduatoria definitiva del 12/08/2024 prot. n. 12455;
- 2) provvedimento n.13771 del 04/09/2024 assegnazione provvisoria cattedra Amantea;
- 3) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado posto comune – Anno scolastico 2024/2025;
- 4) movimenti interprovinciali su posto comune del 22.08.2024;
- 5) provvedimento nomina professoressa Fata n. 13779 del 30/08/2024;
- 6) Reclamo avvocato Focetola avverso provvedimento n. 13779 assegnazione cattedra professoressa Fata;
- 7) Diffida avvocato Focetola avverso provvedimento n. 13771 del 04/09/2024;
- 8) Risposta Ufficio scolastico Cosenza alla diffida del 05/09/2024,

- 9) CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato grazie all'Ipotesi di Intesa firmata da MIM e OOSS il 27 giugno 2024;
- 10) Assegnazione provvisoria interprovinciale professoressa Cosentino, cattedra Amantea, anno scolastico 2023/2024.

Paola li 23.09.2024

Avv. Marilena Focetola